

DELIBERAZIONE 18 SETTEMBRE 2014
447/2014/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 116/2014, IN TEMA DI RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE A FAVORE DEI CLIENTI FORNITI IN MEDIA E BASSA TENSIONE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 settembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 99, n. 79 e successive modificazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni (di seguito: legge 99/2009);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09), e in particolare l'Allegato A (di seguito: Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2013, 260/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito deliberazione 578/2013/R/eel);
- la memoria dell’Autorità 3 luglio 2014, 322/2014/I/eel, per l’audizione presso la 10^a e 13^a Commissione del Senato della Repubblica in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (di seguito: memoria 322/2014/I/eel).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 23 a 30 del decreto-legge 91/2014 disciplinano materie incluse tra le competenze dell’Autorità con la finalità prevalente di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici;
- in particolare, l’articolo 23 del decreto-legge 91/14:
 - al comma 1, dispone che *“i minori oneri per l’utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall’illuminazione pubblica”*;
 - al comma 2, dispone che *“alla stessa finalità sono destinati i minori oneri tariffari conseguenti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 145/2013”*;
 - al comma 3, dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 91/14 *“l’Autorità adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui all’articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012”*;
 - al comma 3-bis, prevede che *“Fino all’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente*

e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima.”. Il medesimo comma prevede altresì che l’Autorità determini le modalità di offerta e remunerazione di tali unità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 91/14 e, in attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti, rimuova le macrozone Sicilia e Sardegna entro 60 giorni dalla predetta data;

- l’articolo 24 del decreto-legge 91/14 reca disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne di utenza (di seguito: RIU), di cui all’articolo 33 della legge 99/09 e successive modificazioni e sistemi efficienti di utenza (di seguito: SEU), di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 115/2008, con decorrenza dal 1 gennaio 2015; in particolare, con riferimento agli adempimenti attuativi da parte dell’Autorità:
 - il comma 5 dispone che *“per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3 [del medesimo articolo], l’Autorità adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell’energia consumata e non prelevata dalla rete”*;
 - il comma 6 dispone che *“in via transitoria, per l’anno 2015, l’Autorità definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento”*;
- l’articolo 25 del decreto-legge 91/2014 reca disposizioni in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici, GSE S.p.a., con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2015; in particolare, con riferimento agli adempimenti attuativi da parte dell’Autorità:
 - il comma 3 dispone che *“l’Autorità provvede alle compensazioni ove necessario”*;
- l’articolo 25-bis del decreto-legge 91/14 reca disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto, con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2015; in particolare, con riferimento agli adempimenti attuativi da parte dell’Autorità:
 - il comma 1 dispone che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2015, l’Autorità provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto”* sulla base di direttive fissate alle

successive lettere a), b) e c) dello stesso comma, prevedendone, in particolare, l'estensione fino a 500 kW nel caso di impianti che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2015;

- l'articolo 26 del decreto-legge 91/14 reca disposizioni per interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2015, con la finalità *“di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili”*; in particolare:
 - ai sensi del comma 13 dell'articolo 26, *“l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 [del medesimo articolo] è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea”*;
- l'articolo 27 del decreto-legge 91/14 reca disposizioni in tema di rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico; in particolare, con riferimento agli adempimenti attuativi da parte dell'Autorità:
 - il comma 3 dispone che *“a decorrere dal 1 luglio 2014 l'Autorità esclude dall'applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico”*;
- l'articolo 28 del decreto-legge 91/14 reca disposizioni in materia di riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 145/13; in particolare, con riferimento agli adempimenti attuativi da parte dell'Autorità:
 - il comma 1 dispone che *“l'Autorità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio”*;
- l'articolo 29 del decreto-legge 91/2014 reca disposizioni per la rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato; in particolare, con riferimento agli adempimenti attuativi da parte dell'Autorità:
 - il comma 2 dispone che *“fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 80 milioni di euro”*;

- l'articolo 30 del decreto-legge 91/14 reca disposizioni in tema di semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili.

CONSIDERATO CHE:

- l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 91/14, riguardanti la destinazione dei minori oneri alla riduzione delle tariffe elettriche di alcune tipologie di clienti finali, deve avvenire entro i termini assai stringenti di cui al medesimo articolo 23;
- la suddetta attuazione comporta, in particolare, la necessità di modifiche alle modalità applicative degli oneri generali attualmente prevista dal TIT, inclusa l'individuazione, sempre ai fini dell'applicazione degli oneri generali, di nuove sottotipologie di utenza attualmente ricomprese in più ampie tipologie;
- l'individuazione delle nuove sottotipologie di utenza di cui al precedente punto da parte dell'Autorità è propedeutica all'adeguamento dei sistemi di fatturazione degli operatori di distribuzione e vendita, adeguamento che, nell'esperienza connessa a precedenti interventi simili, comporta tempi attuativi non comprimibili se non a danno della affidabilità della fatturazione ai clienti finali e della trasparenza che si intende garantire agli stessi e quindi se tali tempi attuativi non venissero adeguatamente considerati ciò risulterebbe a detrimento della tutela dei clienti;
- si pone altresì l'esigenza di approfondire l'interazione delle disposizioni che l'Autorità deve assumere in attuazione del decreto-legge 91/2014 (con riferimento soprattutto alle norme previste dall'articolo 24) con altre disposizioni dell'Autorità, con particolare riferimento alla disciplina dei SEU di cui alla deliberazione 578/2013/R/eel ancora in fase di sviluppo attuativo e alla disciplina delle agevolazioni per imprese a forte consumo di energia, di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel, attualmente soggetta alla verifica delle competenti autorità europee;
- tra le disposizioni contenute ai commi da 7 a 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 91/2014, la cui efficacia è subordinata, dal successivo comma 13, a una preventiva verifica di compatibilità da parte del Ministero dell'Economia e Finanza, vi sono anche norme attributive di particolari competenze in capo all'Autorità; pertanto, in assenza di tale verifica da parte del Ministero, l'Autorità non ha titolo per esercitare le predette competenze

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in tema di isole non interconnesse, l'Autorità ha indicato nella memoria 322/2014/I/eel l'opportunità di richiedere alla Commissione Europea l'ammissione alle deroghe di cui all'articolo 44 della Direttiva 2009/72/CE per tutti i microsistemi isolani non interconnessi, al fine di consentire, in tali realtà, la gestione del servizio elettrico da parte di imprese verticalmente integrate, in regime di regolazione completa del servizio, anche per le fasi di produzione e vendita;

- dato il regime attuale di integrazione tariffaria a cui sono ammesse le imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91, gli effetti dei provvedimenti dell'Autorità, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 91/14, non potranno dispiegarsi prima del 1 gennaio 2015, e comunque con effetto annuale.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle sopra richiamate disposizioni del decreto-legge 91/14, con l'esclusione, allo stato attuale delle conoscenze, delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 91/14;
- sia necessario, nel corso del procedimento di cui al precedente punto, provvedere con urgenza a modificare e integrare, ove necessario, la regolazione attinente alle materie indicate agli articoli da 23 a 30 del decreto-legge 91/2014, al fine di assicurare la piena e tempestiva efficacia delle disposizioni ivi contenute; in particolare, per quanto attiene alla regolazione tariffaria del trasporto elettrico, occorre provvedere con urgenza alla definizione delle integrazioni del Testo integrato trasporto (TIT) propedeutiche all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, in modo che gli operatori di distribuzione e vendita abbiano a disposizione il maggior tempo possibile per realizzare tale adeguamento in modo che sia comunque efficace dal 1 gennaio 2015, garantendo gli opportuni livelli di trasparenza e affidabilità della fatturazione ai clienti finali;
- date le condizioni di necessità e urgenza che contraddistinguono le disposizioni contenute nel decreto-legge 91/14, sia opportuno prevedere, sin da ora, il possibile ricorso alle modalità urgenti o successive di consultazione, previste dagli articoli 4 e 5 della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità;
- sia opportuno concentrare gli effetti di riduzione degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 23 a 30 del decreto legge 91/14 a decorrere dal 1 gennaio 2015.

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14, per quanto di competenza dell'Autorità e nei limiti indicati in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità del predetto procedimento ai Direttori della Direzione Mercati Elettricità e Gas e della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, ciascuno per le proprie competenze;
3. di prevedere che, nel corso del procedimento, possa farsi ricorso alle condizioni di urgenza di cui agli articoli 4 e 5 della Disciplina della partecipazione ai

procedimenti di regolazione dell'Autorità (Allegato A alla deliberazione GOP 46/09);

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni